
DETERMINA N. 270 Brusnengo, 28/10/2026

Copia

Comune di Brusnengo

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
N. 270 DEL 28/10/2026

OGGETTO:

INCREMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - anno 2026 - affidamento e impegno di spesa - FERRAMENTA CREVOLA DI MAZZOLA ANGELO E PAOLO E C. S.A.S. - CIG BD8FC1A000

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17 dicembre 2025;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17 dicembre 2025;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 16 gennaio 2026 con cui sono stati attribuiti a ciascun Responsabile di Servizio individuato i propri capitoli di spesa per l'attuazione degli indirizzi politici disposti in sede Consigliare;

VISTO l'art 50 comma 10 del TUEL con cui il Sindaco nomina i responsabili di Settore in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 109 e 110 TUEL nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 04/03/2026 con cui viene attribuito in capo al Geometra Mora Igor l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica-Manutentiva;

RICHIAMATA la determinazione n. 20 del 23/01/2026 con la quale si era provveduto ad affidare la "FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - anno 2026" alla ditta FERRAMENTA CREVOLA di Mazzola Angelo e Paolo & C. S.a.s., codice fiscale e partita Iva 02095610024, con sede in via Roma 8 - 13040 Rovasenda (VC), per un importo pari ad € 2.049,18 oltre Iva di legge 22%, complessivi € 2.500,00;

DATO ATTO che l'importo stabilito dalla precedente determinazione risulta insufficiente per soddisfare il fabbisogno del materiale da acquistare;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: INCREMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - anno 2026;
- Importo del contratto: € 409,84 oltre Iva di legge 22%, complessivi € 500,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL COMMERCIO;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che è stata acquisita la disponibilità della ditta FERRAMENTA CREVOLA di Mazzola Angelo e Paolo & C. S.a.s., codice fiscale e partita Iva 02095610024, con sede in via Roma 8 - 13040 Rovasenda (VC), specializzata nel settore, per la fornitura dei materiali di uso comune con applicazione di prezzi congrui e vantaggiosi per questa amministrazione comunale sull'importo complessivo presunto della fornitura di € 409,84 oltre Iva a norma di legge per un importo complessivo pari a € 500,00;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che:
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

CONSIDERATO che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito il seguente codice CIG: BD8FC1A000;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta FERRAMENTA CREVOLA DI MAZZOLA ANGELO E PAOLO E C. S.A.S. tramite Durc On Line prot. INPS_52683436 con scadenza di validità in data 06/02/2027, il quale risulta regolare;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

1. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo ai sensi dell'art. 50 lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni in parola in merito a "INCREMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - anno 2026" alla ditta **FERRAMENTA CREVOLA di Mazzola Angelo e Paolo & C. S.a.s., codice fiscale e partita Iva**

02095610024, con sede in via Roma 8 - 13040 Rovasenda (VC), per un importo pari ad € 409,84, oltre ad IVA 22% come per Legge, così per complessivi € 500,00, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. DI ASSUMERE conseguentemente, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del TU enti locali 267/2000 l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 500,00 a favore della ditta FERRAMENTA CREVOLA di Mazzola Angelo e Paolo & C. S.a.s., codice fiscale e partita Iva 02095610024, con sede in via Roma 8 - 13040 Rovasenda (VC), come segue:
 € 500,00 alla Voce 2780, Capitolo 1, Articolo 5 del bilancio 2026-2028, anno 2026;
3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG: **BD8FC1A000** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
6. DI PRECISARE che non è richiesta l'acquisizione del CUP;
7. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo Geometra Mora Igor;
8. DI DARE ATTO che l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del conto corrente dedicato ad appalti/commesse di cui al comma 7 del citato articolo;
9. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile a copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7,8,9, del TU Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
10. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs n. 36/2023;
11. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR PIEMONTE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sull'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio

Igor geom. Mora

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa